

# MISSIONE 4 – LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA NEL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2023 N. 13 ART.26



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 26 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, introduce nuove disposizioni finalizzate a favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR)<sup>1</sup>. Si tratta di una norma che contribuisce alla definizione del quadro normativo nazionale, nell'ottica complessiva di semplificazione, accelerazione e snellimento delle procedure, al fine di agevolare il pieno raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con particolare attenzione al settore dell'Università e della ricerca<sup>2</sup>.

Sul punto il MUR ha adottato, già prima dell'emanazione del D.L. n. 13/2023, con il DM 9 aprile 2022, n. 352, con cui:

- ha dettato disposizioni di attuazione della Missione 4, componente 2 del PNRR, con particolare riferimento all'Investimento 3.3;
- ha approvato il piano di riparto per l'anno accademico 2022/2023 attraverso il quale sono state assegnate le prime 1.709 borse di dottorato di durata triennale<sup>3</sup>.

Più in generale, il decreto ministeriale intende sostenere, nell'ambito dell'investimento 3.3. M4C2, la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale. Nello specifico, la misura mira al potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese che,

**<sup>1</sup> M4C2 Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese**

L'obiettivo della misura consiste nel potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, attraverso:

- L'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese
- Incentivi all'assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese

È, inoltre, prevista, la creazione di un *hub* finalizzato alla valorizzazione economica della ricerca prodotta dai dottorati industriali, favorendo la creazione di *spin-off*. Nello specifico, la misura, implementata dal MUR, prevede l'attivazione di 5.000 borse di dottorato per 3 anni, con il cofinanziamento privato e l'incentivo all'assunzione di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese. I programmi di dottorato saranno sottoposti a valutazione e confronto internazionale.

<sup>2</sup> La norma, si inserisce nel solco tracciato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 77/2021, il quale attribuisce preminente valore all'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), nel *Piano nazionale per gli investimenti complementari* (PNC) e nel *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030* (PNIEC).

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DM MUR n. 352/2022, gli interventi oggetto del finanziamento devono essere:

- a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la *Scheda di dettaglio della Componente del PNRR*;
- b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a *milestone* e *target* eventualmente assegnati all'Investimento nei termini stabiliti dal Piano;
- c. conformi al principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);
- d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
- e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

tramite apposita preventiva convenzione con le stesse Università, sono chiamate a coprogettare i contenuti formativi dei corsi di dottorato ed a cofinanziare le borse di dottorato con una quota pari al 50% del suo importo.

Le risorse disponibili sono assegnate alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse quelle telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale (*Gran Sasso Science Institute (GSSI), Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste*). Detti soggetti individuano le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.

All'interno di questo scenario il citato art. 26, D.L. n. 13/2023, riconosce alle imprese, che partecipano al finanziamento delle *Borse di dottorato innovativo*, su richiesta, un esonero contributivo rispetto al versamento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti per la parte a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'*Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è, o sia stato, titolare di contratti di cui agli artt. 22 o 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240<sup>4</sup>. Resta, inoltre, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ciascuna impresa può far richiesta di tale beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata<sup>5</sup>.

L'esonero contributivo in questione si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e*

<sup>4</sup> Nello specifico il riferimento è ai contratti di lavoro a tempo determinato, denominati *Contratti di ricerca*, stipulati da Università, enti pubblici di ricerca ed istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi di legge e a gli *assegni di ricerca*.

<sup>5</sup> Comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* agli aiuti «*de minimis*».

resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione".

Il terzo comma dell'art. 26 affida ad un decreto del Ministro dell'Università e della ricerca (adottato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali<sup>6</sup>) la disciplina delle modalità di riconoscimento del beneficio nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

Il quinto comma, grazie alla novella dell'art. 14, comma 6-*septiesdecies*, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) ha ridisegnato la disciplina della quota di riserva (non inferiore al 25 per cento) delle risorse destinate alla stipula dei *contratti di ricerca* estendendo la durata di tale riserva fino al 31 dicembre 2026 (in luogo degli originari 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 36/2022). Inoltre, la novella ha variato anche i requisiti per l'accesso alla quota di riserva, ammettendo al beneficio soggetti che sono, o sono stati, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato per una durata non inferiore a un anno (e, quindi, non più nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022). Resta, invece, invariato il requisito alternativo di essere stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

Inoltre, il comma 5-*bis* dell'art. 24, D.L. 13/2023, grazie alla novella dell'art. 14, comma 6-*duodevicies*, ha elevato al 31 dicembre 2026 il termine entro cui è riconosciuto ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. È, però necessario che i soggetti interessati presentino richiesta in tal senso. Analogamente, è stato elevato alla stessa data termine entro cui, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca che ne facciano richiesta, è riconosciuto, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

Importanti deroghe sono, poi, previste dal punto di vista del finanziamento delle attività di ricerca. Il sesto comma sancisce, infatti, la disapplicazione, per tutto il periodo di attuazione del PNRR, rispetto alle risorse rivenienti dal PNRR stesso ed a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi,

---

<sup>6</sup> Il termine previsto per l'adozione del decreto ministeriale in questione è fissato dalla norma in novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 13/2023. Ma tale termine non sembra avere carattere perentorio.

del limite di spesa che l'art. 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pone in materia di contratti di ricerca<sup>7</sup>.

La novella è intervenuta, altresì, a ridisegnare parzialmente alcuni aspetti del rapporto tra Università e ricercatori. In particolare, il comma 6-*bis* dell'art. 26, D.L. n. 13/2023, estende, di fatto, l'applicazione anche ai ricercatori a tempo determinato, assunti con regime di tempo pieno, di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, il quale riconosce ai ricercatori assunti a tempo indeterminato l'*opzione* di scelta tra il regime di impiego a tempo pieno o a tempo definito. La norma precisa che ricercatori a tempo determinato *possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.*

Sempre riguardo alle dotazioni organiche degli atenei (con esclusione delle Scuole superiori a ordinamento speciale), il comma 7 (che introduce il comma 4-*bis* all'art. 18 della L. n. 240/2010) fa carico alle singole Università di vincolare, nell'ambito della programmazione triennale, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare<sup>8</sup>.

Per agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR<sup>9</sup>, le Università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente

<sup>7</sup> In particolare, la norma citata dispone che la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

<sup>8</sup> A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

<sup>9</sup> **M4C2 Investimento 1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori.** L'investimento ha l'obiettivo di offrire nuove opportunità dedicate ai giovani ricercatori, al fine di trattenerli all'interno del sistema economico italiano. La misura, implementata dal MUR, prevede di sostenere le attività di ricerca di un massimo di 2100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi *European Research Council – ERC - e Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships - MSCA-IF – e Seal of Excellence*, al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca. Una parte del contributo sarà vincolata all'assunzione di almeno un ricercatore “*non-tenure-track*” e parte del contributo dedicato a brevi periodi di mobilità per attività di ricerca o didattica in altre località in Italia o all'estero.

per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca.

Per quanto riguarda le Università si è intervenuto anche a modificare l'art. 12 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, inserendo per la scelta e nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione, il possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che richiede una formazione universitaria non inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero al diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

Infine, il comma 9-bis, al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del PNRR<sup>10</sup>, include, grazie al nuovo punto a-bis) all'art. 2, comma 8, della L. 21 dicembre 1999, n. 508<sup>11</sup>, tra i principi che sottendono alla normativa di attuazione della legge di riforma<sup>12</sup> del settore AFAM<sup>13</sup> la previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale

<sup>10</sup> La componente (denominata *dalla ricerca all'impresa*) mira a sostenere gli investimenti in Ricerca & Sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza. Le tre linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, con misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra Università, centri/enti di ricerca e imprese sia per il grado di maturità tecnologica o TRL (*Technology Readiness Level*). Per tutte le misure sono previste procedure di selezione su base competitiva. I criteri per la selezione dei progetti saranno ispirati a:

- a) garanzia della massa critica in capo ai proponenti, con attenzione alla valorizzazione dell'esistente;
- b) garanzia dell'impatto di lungo termine (presenza di cofinanziamento anche con capitale privato);
- c) ricadute nazionali sul sistema economico e produttivo; d) cantierabilità del progetto in relazione alle scadenze del Piano.

Inoltre, per il coordinamento delle misure del Ministero dell'Università e della Ricerca è prevista la creazione di un apposito *supervisory board*.

<sup>11</sup> Si tratta della legge che getta le basi per la *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*.

<sup>12</sup> Da realizzarsi con l'emanazione di regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (Cnam) e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge.

<sup>13</sup> Il sistema AFAM è costituito dai *Conservatori statali*, dalle *Accademie di Belle Arti* (statali e non statali), dagli *Istituti musicali ex pareggiati* promossi dagli enti locali, dalle *Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica*, dagli *Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche*, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale.

Il sistema AFAM è composto complessivamente da 145 istituzioni, di cui 82 statali e 63 non statali e, precisamente, da:

- venti Accademie di belle arti statali;
- un'Accademia nazionale d'arte drammatica;
- un'Accademia nazionale di danza;
- 55 Conservatori di musica statali;
- 8 ex Istituti musicali pareggiati;

attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché tra i requisiti necessari per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso.

- 
- cinque Istituti superiori per le Industrie Artistiche;
  - diciotto Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna;
  - 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale.